

ART. 265

Concessioni all'industria privata

I contratti con i quali gli enti locali concedono all'industria privata, secondo il disposto dell'art. 26 della L. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico), i servizi indicati dall'art. 1 della legge stessa, oltre che l'esercizio della facoltà di riscatto, devono stabilire norme intese a disciplinare:

1. la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
2. la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al Comune, alla Provincia ed ai privati;
3. la vigilanza sul funzionamento del servizio;
4. il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune o della Provincia agli utili dell'impresa;
5. i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dalla amministrazione;
6. le modalità per il trasferimento al Comune o alla Provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
7. le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
8. i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.

ART. 267

Modalità delle concessioni

Le concessioni di cui all'art. 265 devono, di regola, essere precedute da asta pubblica. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione o a trattativa privata.

I contratti di concessione sono resi esecutori dal Prefetto.